

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE. ART. 7 COMMA 6 BIS E S.M.I. DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001

(Deliberazione Consiglio di Amministrazione n.52 del 20 dicembre 2018)

Art 1

ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6-bis, e s.m.i. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito l'Albo dei soggetti accreditati a fornire all'IRES prestazioni di lavoro autonomo nella forma di consulenza e collaborazione, d'ora in avanti denominato 'Albo'.
2. All'Albo si attinge mediante la procedura di cui al presente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si rendono necessari per il funzionamento dell'Istituto e per l'esecuzione dei compiti attribuiti all'IRES dalla legge di ordinamento, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6 e s.m.i. del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Per incarichi individuali si intendono:
 - a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
 - b) gli incarichi di consulenza conferiti a professionisti non iscritti in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale il professionista dichiara il possesso di partita IVA;
 - c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;
 - d) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno per oggetto prestazioni di opera intellettuale svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo, senza impiego di mezzi e organizzati e con compenso periodico prestabilito.

Art 2

ORDINAMENTO DELL'ALBO

1. L'Albo è suddiviso per profili professionali e per aree tematiche nei modi riportati nello schema allegato 1 al presente Regolamento.
2. I requisiti generali per l'iscrizione all'albo e quelli specifici previsti per le diverse aree tematiche e profili professionali, sono specificati all'allegato 2) al presente Regolamento.
3. I candidati che intendono iscriversi all'Albo inviano la richiesta con le procedure indicate, nel sito www.ires.piemonte.it, sotto l'area 'Incarichi di collaborazione', utilizzando i moduli ivi reperibili. Il modulo di iscrizione e il curriculum formativo e professionale devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le richieste di iscrizione all'albo, così come le richieste di aggiornamento dei curricula e quelle di cancellazione, possono essere inviate in ogni momento. L'aggiornamento dell'Albo, da parte dell'Istituto, avviene nell'ultimo giorno di ogni mese, con riferimento alle richieste pervenute. Sarà cura dell'IRES Piemonte pubblicare periodicamente, ed almeno una volta nell'anno, un avviso relativo all'Albo, con il richiamo alle norme di cui al presente Regolamento. La pubblicazione del predetto avviso avverrà sul B.U.R.P., sul sito web dell'Istituto e mediante altri canali telematici.
5. I candidati devono specificare il profilo professionale e l'area tematica per i quali richiedono l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione con riguardo a più profili professionali e/o aree tematiche, nel rispetto dei requisiti specificati allegato 2) al presente Regolamento.
6. L'iscrizione dei candidati all'Albo è disposta dal Direttore dell'IRES, a seguito della verifica, da parte degli uffici preposti, del possesso dei requisiti generali e specifici dichiarati nella domanda. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non iscrizione all'Albo conseguente all'assenza dei requisiti richiesti è tempestivamente comunicata.
7. Con riferimento ai candidati iscritti all'Albo, la Direzione ed il Responsabile anti - corruzione e trasparenza possono disporre, anche disgiuntamente, la verifica a

campione sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati. L'Albo resta pubblicato in via continuativa sul sito web dell'IRES ed aggiornato, nei termini previsti al precedente comma 4.

8. L'iscrizione all'Albo è valida per tre anni ed è rinnovabile una sola volta, su specifica richiesta dell'interessato avanzata prima della scadenza del triennio. Decorso sei anni dall'iscrizione, l'interessato dovrà presentare una nuova domanda secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 3

PROCEDURA DI COMPARAZIONE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Qualora un/a dirigente intenda conferire un incarico, egli/ella deve procedere alla stesura di un avviso che sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto e inviato a tutte le persone iscritte all'Albo con riferimento al profilo professionale richiesto e all'area tematica attinente.
2. Il medesimo avviso viene trasmesso ai dirigenti di ricerca, affinché verifichino, nei termini previsti nell'avviso, la disponibilità di proprio personale assegnato a tempo indeterminato a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.
3. Una commissione nominata dal Direttore dell'IRES Piemonte, in base a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo, procede alla comparazione dei curricula dei candidati iscritti all'Albo che hanno partecipato alla procedura comparativa, dopo aver verificato che non vi sia la possibilità di ricorrere al personale interno.
4. La Commissione di valutazione delle candidature, nominata dal Direttore dell'IRES Piemonte, è composta da un/a dirigente dell'Istituto e da due funzionari/e esperti/e in materia. Il Direttore può nominare nella commissione una persona esterna all'Istituto, di comprovata qualificazione professionale, in luogo di uno dei componenti interni.
5. La valutazione dei curricula è effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire.

6. L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi è proposto dal dirigente competente, sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento, tenendo anche conto dei livelli retributivi corrisposti al personale dell'Istituto che esegue analoghe prestazioni. Nei soli casi di conferimento di incarichi individuali come individuati all'articolo 1, comma 3, lettera a), del presente regolamento, la valutazione dei curricula è integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dal professionista per l'esecuzione dell'incarico. A tale scopo, il/la dirigente competente, a mezzo di posta elettronica, richiede ai professionisti iscritti nel profilo professionale e nell'area tematica di interesse di inviare, entro un termine non inferiore a cinque giorni dall'acquisizione della richiesta, un'offerta economica sulla base dei contenuti, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento.
7. L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente disciplinare per l'iscrizione all'Albo. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico conferito, il soggetto incaricato è invitato a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo 2, comma 3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere in ogni caso confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto. Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, l'IRES può procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, e fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'IRES eserciterà il diritto di recesso immediato dal contratto.
8. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve contenere:
 - a) la relazione di progetto o di attività cui l'incarico si riferisce;
 - b) il profilo professionale e l'area tematica individuati quale ambito di comparazione dei candidati;
 - c) l'avvenuta valutazione dei candidati iscritti all'Albo e l'attestazione dell'assenza di risorse umane interne ovvero la loro inidoneità allo svolgimento dello stesso;
 - d) il nominativo del candidato cui è stato conferito l'incarico;
 - e) le motivazioni sulla cui base l'affidatario dell'incarico è stato individuato, quali sono emerse dalla comparazione condotta sui candidati dell'area tematica di interesse; oltre a tutti gli altri elementi previsti all'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle direttive del Consiglio di amministrazione.

Art. 4

PUBBLICITA', ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI

1. Gli avvisi di conferimento degli incarichi sono pubblicati sul sito web dell'IRES.
2. Gli avvisi devono riportare le seguenti indicazioni:
 - tipologia dell'incarico (incarico professionale individuale, altro incarico di natura occasionale, incarico di collaborazione coordinata e continuativa);
 - estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
 - oggetto, decorrenza e durata dell'incarico;
 - nominativo del collaboratore incaricato;
 - importo del compenso totale lordo prefissato.
3. Gli avvisi restano pubblicati sul sito web dell'IRES per non meno di 90 giorni dalla data di pubblicazione. Gli incarichi individuali di cui al presente Regolamento sono inoltre inseriti nell'elenco delle consulenze e delle collaborazioni di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.
4. Le richieste di accesso agli atti e le ulteriori istanze relative ai procedimenti di conferimento degli incarichi devono essere indirizzate alla Direzione.

Art. 5

DEROGHE ALLA PROCEDURA DI COMPARAZIONE

1. La procedura di comparazione di cui al presente disciplinare non si applica nei seguenti casi:
 - a) quando la procedura comparativa è andata deserta;
 - b) quando l'incarico da conferire ha per oggetto un'attività che non ricade nei profili professionali e/o nelle aree tematiche di cui allo schema allegato 1 al presente disciplinare; in tale caso è disposta una specifica procedura di comparazione, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web dell'IRES, con l'indicazione delle modalità di presentazione delle candidature, e valuta-

zione dei candidati con modalità conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare;

- c) per l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- d) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico";
- e) quando si intendono acquisire contributi scientifici di rilevante livello nell'ambito dell'esecuzione di attività di studio e ricerca o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni (seminari, convegni, ecc.), riconducibili ai compiti attribuiti all'IRES all'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni (Ordinamento dell'IRES); in tale caso l'incarico può essere conferito senza eseguire la procedura di comparazione di cui all'articolo 3 a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza (esperti di chiara fama), anche non iscritti all'Albo; l'avviso di conferimento dell'incarico deve essere comunque pubblicato sul sito web con le modalità di cui all'articolo 4, con la specifica annotazione di incarico conferito in deroga alle procedure di comparazione;

Art. 6

ENTRATA IN VIGORE DELL'ALBO E DISCIPLINA TRANSITORIA

1. L'Albo, ordinato nei modi di cui al presente Regolamento, entra in vigore dalla data di sua pubblicazione sul sito web dell'IRES, che deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento.
2. Dalla pubblicazione sul sito web dell'IRES del presente Regolamento e fino all'entrata in vigore dell'Albo entro i termini stabiliti al precedente comma 1, il conferimento di incarichi individuali avviene mediante la procedura comparativa regolata dal presente Regolamento, nel rispetto dei requisiti in questo previsti, attingendo i nominativi dei candidati dall'Albo dei collaboratori già in uso pres-

so l'Istituto. Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, cessa l'acquisizione di richieste di iscrizione all'Albo attualmente in uso.

3. La nuova disciplina introdotta dalle disposizioni dl presente Regolamento sostituisce integralmente la disciplina in materia del precedente Regolamento.

RIPARTIZIONE DELL'ALBO PER PROFILI PROFESSIONALI ED AREE TEMATICHE

PROFILO PROFESSIONALE

- A. Ricercatore/trice
- B. Addetta/o Stampa – Comunicatore/trice – Giornalista
- C. Consulente per la sicurezza e la qualità
- D. Consulente in contabilità, controllo di gestione, analisi organizzativa e rendicontazione
- E. Consulente in materie legali/fiscali
- F. Consulente in progettazione europea
- G. Grafico/Disegnatore Web
- H. Interprete/Traduttore
- I. Informatico/Sistemista di rete

Gli avvisi distingueranno i profili professionali richiesti in base ai seguenti tre livelli di seniority:

- Primo livello: Esperto
- Secondo livello: Senior
- Terzo livello: Junior

AREA TEMATICA

(solo per coloro che hanno selezionato un profilo di ricerca)

- 1. Ambiente, territorio
- 2. Cultura e promozione della conoscenza
- 3. Finanza territoriale e fisco
- 4. Immigrazione e integrazione sociale
- 5. Industria e servizi
- 6. Istruzione e lavoro
- 7. Popolazione e società
- 8. Salute e tecnologie sanitarie
- 9. Sviluppo rurale e agroalimentare
- 10. Trasporti e mobilità

ALLEGATO 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

REQUISITI GENERALI

(comuni a tutti i profili professionali ed aree tematiche)

1. Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., nè di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione.
2. Non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
3. Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi.

REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DEL LIVELLO DI EXPERTISE

(validi in particolare per il profilo professionale di ricercatore)

PRIMO LIVELLO: ESPERTO

Appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali:

- a) docenti universitari ordinari o associati,
- b) ricercatori universitari e di centri di ricerca con conclamato contributo scientifico nell'area tematica di riferimento,
- c) imprenditori, consulenti, liberi professionisti di accertata esperienza nell'area tematica di riferimento,
- d) dirigenti e funzionari del settore pubblico o privato con rilevante esperienza professionale nell'area tematica di riferimento.

SECONDO LIVELLO: SENIOR

Possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento), unitamente all'appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali:

- a) ricercatori universitari e di centri di ricerca con comprovata esperienza nell'area tematica di riferimento,

- b) imprenditori, consulenti, liberi professionisti di accertata esperienza nell'area tematica di riferimento,
- c) dirigenti e dipendenti del settore pubblico o privato con rilevante esperienza professionale nell'area tematica di riferimento.

TERZO LIVELLO: JUNIOR

Possesso almeno del diploma di Scuola Secondaria di II Grado.